



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n. 16

del 18-12-2024

Oggetto: “Natale 2024 - Capodanno 2025”. Utilizzo prodotti pirotecnici.

IL SINDACO

Rilevato:

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la città di Santa Croce Camerina è per consuetudine teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato:

- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso, e ai feriti per altre cause che vi accedono;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno, ai sensi dell'art 9, comma 16, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: **“E’ vietato sparare mortaretti o apparecchi simili di tipo non consentito, specie in occasioni di festività, in modo da arrecare disturbo alle persone e/o danni e nocimento a cose e luoghi”**, (con sanzioni da 25 a 500 Euro in caso di inottemperanza, salvo sanzioni penali), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nella notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

Richiamati :

- il capo II, III e V del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano “la sicurezza urbana e pubblica incolumità”, la “convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro” e la “pubblica quiete e tranquillità delle persone”;

Visti:

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Considerato:

- che si ritiene necessario contrastare il numero degli incidenti che ricorrono con gli eventi di capodanno, con un numero di feriti quantificati in diverse centinaia l'anno a scala nazionale, con particolare riferimento a minorenni;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

DISPONE IL DIVIETO

dalle ore 00,00 del 22 dicembre 2024 alle ore 24,00 del 7 gennaio 2025 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;

RACCOMANDA

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di Catania da proporre con le forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., oppure in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Santa Croce Camerina.

Dalla Residenza Municipale, li 16 dicembre 2024

